

“PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI “BPER CREDIT MANAGEMENT SCpA” IN “BPER BANCA S.P.A.”

I Consigli di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (di seguito “BPER” o “Società Incorporante”) e di BPER Credit Management - Società Consortile per Azioni (di seguito “BCM” o “Società Incorporanda”) hanno redatto e approvato il seguente progetto di fusione (il “Progetto”).

BPER è Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. (di seguito “Gruppo BPER”) del quale fa parte BCM che, per conto delle società consorziate (tutte appartenenti al Gruppo BPER), svolge l’attività di recupero e gestione dei crediti deteriorati e ogni altra operazione diretta a facilitarne lo smobilizzo e/o l’incasso.

La fusione rientra nell’ambito delle iniziative volte alla razionalizzazione e alla semplificazione della struttura del Gruppo BPER, anche nell’ottica di favorire la ristrutturazione e il miglioramento del comparto di gestione del credito deteriorato, nel contesto di un articolato e ampio progetto che prevede, tra l’altro, la valorizzazione delle piattaforme di recupero di inadempienze probabili (“UTP”) e sofferenze.

L’operazione di fusione sarà eseguita mediante incorporazione di BCM, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti cod. civ. Essa è da considerarsi eterogenea in quanto BCM è una società consortile. Inoltre, si prevede l’adozione di una procedura semplificata, ai sensi dell’art. 2505 cod. civ., in quanto BPER, che già detiene una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di BCM, acquisirà (dalle altre società consorziate, tutte anch’esse controllate da BPER) la parte restante, così da arrivare a possedere il 100% del capitale di BCM. L’attuazione della fusione resta pertanto subordinata all’acquisizione e alla permanenza del controllo totalitario in capo alla Società Incorporante, da accertarsi in sede di stipula dell’atto di fusione, oltre che al verificarsi di tutte le condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare.

Non si applicano pertanto le disposizioni dell’art. 2501 ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5) cod. civ., come specificato oltre, in quanto non si determina un rapporto di cambio ma un mero annullamento delle azioni della Società Incorporanda, che saranno interamente detenute dalla Società Incorporante.

Inoltre, nell’ambito del procedimento, non sono richiesti gli adempimenti di cui agli articoli 2501 quinquies cod. civ. (Relazione dell’Organo amministrativo) e 2501 sexies cod. civ. (Relazione degli esperti).

In applicazione dell’art. 2365, comma 2, cod. civ., gli statuti delle società partecipanti alla fusione (art. 15 per BCM e art. 27 per BPER) hanno attribuito alla competenza del Consiglio di amministrazione la deliberazione concernente la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, cod. civ.

Relativamente alla Società incorporante, è fatta salva la facoltà dei soci della stessa, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., come previsto dall'art. 2505, comma 3, cod. civ. Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, riferite alla data del 31 dicembre 2021, saranno depositate nella sede sociale della Società Incorporante, ovvero pubblicate a termini di normativa anche regolamentare, insieme agli altri documenti previsti dall'art. 2501 septies cod. civ.

Si segnala che l'operazione di fusione disciplinata dal presente Progetto si qualifica come operazione esente sia ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate che ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati" di cui alla Circolare Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285, che ai sensi della "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati", in quanto operazione infragruppo in assenza di interessi significativi di altre parti correlate. Tanto premesso, ai sensi del paragrafo 3.6.13.3 della predetta Policy, l'operazione di fusione è stata preventivamente sottoposta per informativa al Comitato Parti Correlate di BPER (che, ai sensi della medesima Policy, opera anche quale presidio equivalente di BCM), in occasione della riunione del 12 dicembre 2022, trattandosi di operazione di minore rilevanza, esente in quanto infragruppo, per la quale la competenza deliberativa è rimessa, per legge o per statuto, al Consiglio di amministrazione.

In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull'informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti.

La fusione è sottoposta all'ottenimento della prevista autorizzazione ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB") e delle relative disposizioni di attuazione, non potendo darsi corso all'iscrizione del Progetto nei registri delle Imprese competenti se non consti detta autorizzazione.

Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 bis cod. civ. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", non ricorrendone i presupposti.

1.TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

BPER Banca S.p.A., società con azioni ordinarie quotate sull'Euronext Milan, sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20, capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 interamente versato, suddiviso in n. 1.415.850.518 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360, appartenente al "Gruppo IVA BPER Banca S.p.A." partita IVA n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 e Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporanda

"BPER Credit Management – Società Consortile per Azioni", con sede legale in Modena, Via San Carlo, 16, capitale sociale Euro1.000.000 interamente versato, suddiviso in n. 100.00 azioni ordinarie da nominali Euro10 cadauna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 03667810364, appartenente al "Gruppo IVA BPER Banca S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente all'omonimo Gruppo bancario.

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Dalla fusione non deriverà alcuna modifica allo Statuto sociale della Società Incorporante, il cui testo è allegato al Progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Trattandosi di fusione per incorporazione di società che sarà interamente posseduta, e quindi da intendersi come mera riorganizzazione interna al Gruppo BPER, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), cod. civ.

La fusione sarà realizzata senza aumento di capitale, mediante annullamento della partecipazione nella Società Incorporanda detenuta dalla Società Incorporante; essa non darà luogo quindi ad alcun rapporto di cambio né ad alcuna emissione di nuove azioni, ciò nel presupposto che BPER acquisisca e detenga sino al momento dell'attuazione della fusione l'intera partecipazione azionaria in BCM.

6. EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di fusione.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, qualora gli effetti giuridici si producano nel corso del 2023 stesso.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. Relativamente ai possessori di titoli diversi dalle azioni, si segnala che BPER ha in corso un prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "€150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" emesso da BPER in data 25 luglio 2019 (ISINIT0005380263) (le "Obbligazioni Convertibili" o il "POC"). I possessori delle Obbligazioni Convertibili avranno la facoltà di esercitare, ai sensi dell'art. 2503 – bis comma 2 cod. civ., il diritto di conversione anticipata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (che sarà diffuso anche tramite i sistemi di Euronext Securities Milan – già Monte Titoli S.p.A.) nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del POC, ferma restando la facoltà di conversione già prevista da detto regolamento .

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione".